


Publicato il 01/03/2017

**N. 02977/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04726/2016 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4726 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Giuseppe Accoto, Aiezza Domenico, Amico Michele Massimiliano, Amodei Salvatore, Andreoli Silvio, Avolio Emanuela, Berardi Andrea Angelo, Bonfatti Gian Luca, Bossolasco Marta, Brancato Angelo, Brisci Cosimo, Brugnano Gisella, Caccavale Michele, Calogiuri Giovanni, Cancellieri Stefania, Candura Margaret, Casciola Pierluigi, Cavazzoni Maurizio, Cella Damiana Michela, Ceneri Pasquale, Cerone Flavia, Corman Martine, Culzoni Claudia, Curcio Celestino, Cutecchia Angelo, Deluca Massimiliano, Di Baccio Ilaria, Diaz Viñas Mildred, Donderi Roberto Michele, Fasulo Roberto, Fazio Stefania, Fenu Sabrina Rita, Gascon Gonzalo Diana, Giglio Luigi, Gnesin Fabio, Greco Biagio Rosario, Greto Giuseppe, Guglielmino Francesco, Ioime Ivano, Laiti Marialuisa, Lancioni

Leonardo, L'Episcopo Fabrizio, Luongo Raffaele Rosario, Marino Domenico, Minacapilli Monica, Muschio Floriana, Notargiacomo Rocco, Paesano Giuseppe, Palombo Ascensina, Passarella Sergio, Patriarca Sara, Picciau Maurizio, Pontieri Pasquale, Pugliese Antonio, Questante Daniele, Rainó Fabio, Rampa Tiziana Silvia, Sabatino Emanuele, Santucci Nico, Sardella Michele, Scerra Giovanni, Vattimo Massimo Benedetto, Viola Tiziana, Violino Stefania, Viviano Fabio, Zanon Alessandro, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Mario Pasquale Augusto C.F. GSTLRT63D21I467W, Corrado Resta C.F. RSTCRD85B01H052R, con domicilio eletto presso Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano, 9;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale del Molise, Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- per l'annullamento dei Decreti dipartimentali n. 105 e n. 107 del 23 febbraio 2016 (pubblicati nella G.U. 26 febbraio 2016) del MIUR recanti rispettivamente concorso per il reclutamento del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria nonché concorso per il reclutamento per i posti di sostegno nella parte in cui (artt. 3 e 4) dispongono parimenti a quanto statuito dagli artt. 3 e 4 del D.D. n. 106/2016 (esclusione dal concorso dei candidati non abilitati);
- per l'annullamento di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e consequenziali, se e per quanto di ragione, ivi compresi:
 - il DPCM 24 dicembre 2015 con il quale è stata autorizzata la procedura concorsuale di cui sopra;
 - il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso (art. 3, comma 2);
 - il Decreto del Ministero dell'Istruzione 23 febbraio 2016, n. 94, recante la tabella dei titoli valutabili nella procedura concorsuale;
 - gli artt. 1 e 2 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24 novembre 1998, n. 460, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;
 - il D.P.R. n. 487/1994, sempre se e per quanto di ragione;

- il decreto del Ministero della Istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 maggio 2014, n. 312, recante l'indizione per l'anno accademico 2014/2015 di una selezione per l'accesso ai corsi di tirocinio formativo attivo (TFA) finalizzati al conseguimento dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui non ha previsto l'attivazione dei corsi di tirocinio formativo attivo predetti in favore degli insegnanti tecnico pratici ai fini del conseguimento dell'abilitazione per le classi di concorso di cui alla tab. C del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 (oggi Tabella 13, D.P.R. n. 19/2016);
- il D.M. 10 luglio 2010, n. 249, recante il Regolamento concernente definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, e in particolare l'art. 15;
- il D.M. 25 luglio 2013, n. 58, recante l'attivazione di corsi speciali per l'abilitazione all'insegnamento, sempre se e per quanto di ragione;
- il D.M. 14 marzo 2012, n. 31, con il quale erano stati definiti i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per l'anno accademico 2011/12;
- i provvedimenti di esclusione dalla procedura concorsuale;
- le prove selettive scritte ed orali, le valutazioni dei titoli e le successive graduatorie finali dei concorsi,
- per l'accertamento del diritto dei ricorrenti a partecipare ai concorsi banditi con il decreto dipartimentale n. 106/2016;

- per la condanna del MIUR a consentire ai ricorrenti la partecipazione alla procedura concorsuale de qua.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale del Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale della Campania e di Ufficio Scolastico Regionale della Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e di Ufficio Scolastico Regionale della Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale delle Marche e di Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale della Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale del Molise e di Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2017 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato, quanto al ricorso principale, che i ricorrenti, tutti insegnanti tecnico-pratici in possesso di titolo di studio (diploma di scuola secondaria superiore) valido ai fini dell'insegnamento tecnico-pratico negli istituti di istruzione secondaria, per le classi di concorso relative

ad insegnamenti tecnico pratici (TTP) di cui alla Tab. C del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, oggi Tabella B, D.P.R. n. 19/2016 risultano esclusi dalla partecipazione al concorso de quo - per le classi di concorso e per le Regioni specificatamente indicate in epigrafe con riferimento a ciascun ricorrente - in ragione della clausola del bando di cui all'art.3, comma 1 del D.D. n.106/2016 impugnato;

Vista la memoria depositata dall'amministrazione in data 20 aprile 2016, nella quale è stato ribadito il valore non abilitante all'insegnamento dei diplomi quinquennali TTP da un lato, e dall'altro è stato evidenziato che tali categorie di docenti hanno avuto la possibilità di abilitarsi con abilitazioni riservate e PAS;

Vista l'ordinanza n.2672/2016 del 20 maggio 2016, con cui la Sezione Collegio- sulla base delle argomentazioni espresse dal Consiglio di Stato nell'ordinanza n.1836 del 18 maggio 2016 - ha accolto l'istanza cautelare disponendo l'ammissione dei ricorrenti alle prove di concorso;

Rilevato che, successivamente parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso le graduatorie di merito di diverse Regioni e con riferimento a svariate classi di concorso nella parte i ricorrenti non risultano inclusi (senza tuttavia specificare quale dei ricorrenti abbia presentato domanda per ciascuna differente classe di concorso, vantando quale titolo né se a seguito dell'ordinanza cautelare abbia utilmente svolto le relative prove concorsuali e da quale specifica graduatoria sia stato escluso) e che, pertanto, al fine di mettere il Collegio nella condizione di verificare la permanenza dell'interesse concreto e attuale alla decisione- anche al fine di scongiurare l'esistenza di posizioni di conflitto rilevanti ex art.73 c.p.a. - è

necessario invitare parte ricorrente a depositare memoria, specificando la posizione di ciascun ricorrente;

che, in ogni caso, essendo state nel frattempo pubblicate le graduatorie di merito dei concorsi in oggetto, delle quali è chiesto l'annullamento nella parte in cui i ricorrenti non sono stati inclusi, trattandosi di concorsi indetti per un numero limitati di posti per ciascuna classe di concorso e per ciascuna Regione, l'accoglimento del gravame potrebbe rivelarsi lesivo per i controinteressati che si sono utilmente collocati nelle graduatorie medesime, ritualmente impugnate con i motivi aggiunti, ove tali posti non siano stati interamente coperti (cfr. T.A.R. Catania, (Sicilia), sez. II, 11/10/2016, n. 2530; T.A.R. Roma (Lazio) sez. III 01 giugno 2015 n. 7695; cfr. T.A.R. Roma, sez. I, 02/11/2015, n. 12345);

Rilevato che il ricorso principale non appare manifestamente infondato, in considerazione della acclarata mancata attivazione di percorsi di formazione "ordinaria" per le classi di insegnamento tecnico-pratiche e, pertanto, occorre procedere all'integrazione del contraddittorio;

Visto l'elevato numero dei possibili controinteressati attualmente inseriti nelle graduatorie impugnate con i motivi aggiunti nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra pertanto, in accoglimento dell'istanza allo scopo avanzata da parte ricorrente, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso e dei motivi aggiunti;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impuginate;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Invita parte ricorrente a depositare memoria di chiarimenti con riferimento ai motivi aggiunti, secondo quanto indicato in motivazione;

Rinvia per la trattazione alla pubblica udienza del 16 maggio 2017;

Manda alla segreteria di comunicare la presente ordinanza alle parti costituite in giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO